

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6475 del 04/12/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SOC. AGR. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIVERGARO (PC), STRADA COMUNALE PER SUZZANO N. 14. MODIFICA SOTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6653 del 30/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattro DICEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SOC. AGR. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIVERGARO (PC), STRADA COMUNALE PER SUZZANO N. 14. MODIFICA SOSTANZIALE

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Det. Dir. n. 2858 del 17.8.2016 con la quale la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, nodo di Piacenza, ha adottato l'A.U.A. richiesta dalla Ditta RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SOC. AGR. per l'attività di "lavorazione e trasformazione di ortaggi e attività connesse" svolta nello stabilimento in oggetto, autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Rivergaro con atto n. 6614 del 20.8.2016. L'autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione, ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n. 2 scarichi di acque reflue (industriali e domestiche);
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

VISTE:

- l'istanza della Ditta RIVERFRUT di Bertuzzi Emilio e Angelo Soc. Agr., trasmessa dal SUAP del Comune di Rivergaro con nota del n. 8074 del 30.9.2017 (prot. ARPAE n. 12105 del 2/10/2017), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale conseguente alla modifica sostanziale dell'AUA di cui al precedente punto stante la necessità di ampliare lo stabilimento. L'istanza di modifica è stata avanzata per:
 - acquisire l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - acquisire l'autorizzazione, ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale;
 - presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota del 17/10/2017 prot. n. 8596 (prot. Arpae n. 12984 in pari data);
- l'ulteriore documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota n. 9156 del 3.11.2017 (prot. Arpae n. 13843 in pari data);

PRESO ATTO che, a seguito dell'ampliamento dello stabilimento:

- il quantitativo di produzione indicato è il seguente: ortaggi prima gamma pronti alla vendita 7888 t/anno, puree vegetali 286 t/anno e prodotti V gamma 3244 t/anno;
- le modifiche relative alle emissioni in atmosfera sono le seguenti:
 - aumento della potenza della centrale termica esistente (emissione E1) dal valore autorizzato di 600 kW a 865 kW;

- aumento di durata di E1 ed E2;
- eliminazione di E3;
- nuova emissione E4 a tiraggio naturale per l'espulsione del vapore sviluppato in sede di pastorizzazione;
- nuova emissione E5 derivante da due bruciatori per il riscaldamento di una piastra per la grigliatura delle verdure;
- nuova emissione E6 derivante dall'espulsione dei vapori generati in fase di grigliatura, sia dalle piastra alimentata dai generatori a metano sia da due piastre elettriche;
- nuova emissione E7 per l'espulsione del vapore liberatosi nella fase di blanching;
- nuova emissione E8 derivante da una centrale termica a metano avente potenza pari a 930 kW per la produzione di vapore impiegato nella produzione di puree vegetali nella fase di blanching e nelle successive fasi per la produzione di acqua calda e lavaggi;
- nuova emissione E9 derivante da una centrale termica a metano avente potenza pari a 1567 kW per la produzione di vapore impiegato nel ciclo di produzione puree vegetali nella fase di blanching e nelle successive fasi per la produzione di acqua calda e lavaggi;
- nuova emissione E10 derivante dall'espulsione dei vapori generati nella fase di pastorizzazione;
- nuova emissione E11 derivante dall'espulsione di vapore prodotto durante l'attività di recupero dell'acqua da parte della torre di raffreddamento;
- sono altresì presenti impianti termici civili aventi potenza complessiva inferiore a 3 MW rientranti nel titolo II della parte quinta del D. Lgs. 152/06 e, pertanto, non soggetti ad autorizzazione;
- sarà presente un sistema di depurazione costituito da:
 - un impianto biologico a fanghi attivi di potenzialità pari a 5.333 A.E. al quale confluiranno tutte le acque reflue di lavorazione della V gamma e delle puree vegetali (in asettico o pastorizzate); quelle di lavorazione provenienti dalle puree vegetali sono anche pretrattate con una vasca di decantazione denominata "*vasca decantazione ohmico puree*";
 - una vasca di sedimentazione/laminazione alla quale confluiranno le acque reflue in uscita dall'impianto biologico di cui sopra unitamente alle acque di lavaggio del pomodoro e fagiolino; le acque di lavaggio del pomodoro sono pretrattate con una vasca di sedimentazione denominata "*1ª vasca decantazione pomodoro*";
- il pozzetto di campionamento immediatamente a valle dell'impianto biologico è indicato con la sigla P1, mentre il pozzetto di campionamento di tutto il sistema di depurazione è indicato con P2 nella planimetria aggiornamento 2017;
- il misuratore di portata è posizionato a valle della vasca di laminazione;
- lo scarico è classificato come scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 101, comma 7 - lettera e), del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche recapita nel corpo idrico superficiale "canale scolmatore di Suzzano" (canale di bonifica gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza);
- tutte le acque reflue domestiche vengono scaricate in pubblica fognatura e quindi non necessitano di autorizzazione allo scarico;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota del 8.9.2017, prot. n. 73901 (pervenuto in data 24.7.2017, prot. Arpae n. 8925), con cui l'Azienda U.S.L. trasmetteva parere favorevole, facendo presente tra l'altro che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate a quanto previsto dal vigente regolamento REACH/CLP e che, in considerazione della presenza di torri evaporative, la Ditta stessa dovrà ottemperare quanto previsto dalla D.G.R. n. 1115/2008 "Linee guida regionali per la sorveglianza ed il controllo della legionellosi";

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 13/11/2017 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché documentazione integrativa in formato cartaceo (comprensiva della planimetria definitiva della rete fognaria dello stabilimento) - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SOC. AGR. per l'attività di "lavorazione e trasformazione di ortaggi e attività connesse" svolta nello stabilimento in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

- a) **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SOC. AGR. (C. FISC. 00128760337) per l'attività di "lavorazione e trasformazione di ortaggi e attività connesse " svolta nello stabilimento sito in Comune di Rivergaro (PC), Strada per Suzzano n. 14 (che è anche sede legale) a seguito della modifica sostanziale esplicitata nelle premesse. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione, ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- b) **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CALDAIA A METANO – P= 865 KW

Portata massima	660 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	10 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E2 BLANCHING

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno

Altezza minima	10 m
----------------	------

EMISSIONE N. E4 PASTORIZZAZIONE

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m

EMISSIONE N. E5 BRUCIATORI A METANO PER GRIGLIATURA

Portata massima	500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
materiale particolato	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E6 TRE GRIGLIE PRODUZIONE VAPORE

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m

EMISSIONE N. E7 BLANCHING

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m

EMISSIONE N. E8 CALDAIA NOVA SIGMA ALIMENTATA A METANO – P = 930 KW

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
materiale particolato	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E9 CALDAIA ICI ALIMENTATA A METANO – P = 1567 KW

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
materiale particolato	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E10 TRE PASTORIZZATORI

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m

EMISSIONE N. E11 TORRE EVAPORATIVA

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E1, E5, E8 ed E9 nonché di quanto stabilito al successivo punto j), il gestore può non effettuare autocontrolli a dette emissioni essendo utilizzato,

come combustibile, gas metano;

- c) i camini di emissione di E1, E8 ed E9 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs. n° 81/08 e s.m.i.;
 - d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - e) per la verifica dei limiti di emissione degli **ossidi di azoto e di zolfo** il metodo di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi è quello riportato in allegato al D.M. 25.8.2000, in alternativa può essere fatto ricorso all'analizzatore con celle elettrochimiche;
 - f) la durata dei campionamenti per la misura del materiale particellare deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
 - g) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
 - h) il termine ultimo di messa in esercizio è fissato a **cinque mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP dell'atto autorizzativo;
 - i) il termine ultimo di messa a regime è fissato a **sei mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP dell'atto autorizzativo;
 - j) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno un autocontrollo delle emissioni effettuato **sia ad E8 sia ad E9** in sede di messa a regime degli stessi;
 - k) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- c) **di impartire**, per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 101, comma 7 - lettera e), del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni) nel corpo idrico superficiale "scolmatore di Suzzano", le seguenti prescrizioni:
- a) dovrà essere comunicata ad ARPAE la data di attivazione del nuovo sistema di depurazione;
 - b) nei pozzetti di campionamento P1 e P2 dovranno essere rispettati i limiti della tabella D della Deliberazione G.R. n° 1053/2003 come di seguito riportati:
 - Solidi sospesi totali: ≤ 80 mg/l
 - BOD₅ (come O₂): ≤ 40 mg/l
 - COD (come O₂): ≤ 160 mg/l
 - Azoto ammoniacale: ≤ 25 mg/l
 - Grassi e oli animali/vegetali: ≤ 20 mg/l
 - c) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione del sistema di depurazione dovranno essere sempre accessibili; in particolare, i pozzetti di campionamento P1 e P2 dovranno essere anche attrezzati per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
 - d) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e di tutti i sistemi di trattamento e pretrattamento delle acque reflue (impianto biologico a fanghi attivi, vasca di sedimentazione/laminazione, "vasca di decantazione chimico puree" e "1^a vasca di decantazione pomodoro"), asportando i fanghi ogni qualvolta si renda necessario al fine di mantenere una corretta efficienza di trattamento; la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;

- e) all'attivazione del nuovo sistema di depurazione dovrà essere comunicata l'ora di attivazione dello scarico in uscita dall'impianto biologico; l'eventuale variazione della fascia oraria di scarico (rispetto all'ultima indicata) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE con un anticipo di almeno 72 ore;
 - f) nei pozzetti di campionamento P1 e P2 dovranno essere eseguiti, con cadenza almeno quadrimestrale, autocontrolli analitici delle acque reflue industriali con la caratterizzazione dei seguenti parametri: Solidi sospesi totali, BOD₅, COD, Azoto ammoniacale Grassi e oli animali/vegetali. Il campionamento in P1 dovrà rappresentare l'effettiva durata dello scarico, mentre in P2 il campionamento dovrà essere eseguito su un campione medio composito nell'arco delle 3 ore;
 - g) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
 - h) le condotte fognarie dovranno essere mantenute in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle stesse e dei pozzetti di ispezione;
 - i) qualora i pozzi utilizzati dalla Ditta fossero ad uso promiscuo (irriguo ed industriale), dovrà essere previsto un ulteriore contatore posto sulla condotta delle acque destinate all'uso industriale;
 - j) dovrà essere sempre garantito il funzionamento dei misuratori di portata relativi all'approvvigionamento idrico nonché di quello in uscita dal sistema di depurazione; dovrà essere tenuto un registro (a disposizione degli organi di controllo) sul quale dovranno essere annotati, almeno bimestralmente, i dati rilevati dai misuratori di portata. Il rilevamento dovrà essere effettuato in contemporanea su tutti i misuratori (approvvigionamento idrico e scarico);
 - k) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi a tutti i sistemi di trattamento/depurazione o alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'A.U.S.L. di Piacenza e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - l) dovrà essere tenuto un apposito registro, a disposizione dell'autorità di controllo, su cui annotare le operazioni e/o allegare la documentazione di cui ai precedenti punti d), f), i), e j);
 - m) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica al sistema di depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
- d) **di impartire** per quanto attiene l'impatto acustico, le seguenti prescrizioni:
- all'attivazione degli impianti a regime, la Ditta dovrà eseguire, entro 10 giorni dall'attivazione stessa, una verifica di collaudo acustico al fine di confermare il rispetto dei limiti dichiarati nella "Documentazione Previsionale di Impatto Acustico" allegata all'istanza; copia di tale verifica dovrà essere tempestivamente trasmessa all'ARPAE e al Comune di Rivergaro;
 - qualora dalla verifica acustica in parola risultasse il non rispetto dei limiti normativi, la Ditta dovrà predisporre le opportune opere di mitigazione acustica al fine di rientrare nei limiti di legge;
- e) **di fare salvo** che:
- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento/depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - la portata dello scarico in uscita dalla vasca di laminazione dovrà essere al massimo pari a 5 l/sec./ha (pari a 50,94 mc/ora) come prescritto dal Consorzio di Bonifica;
 - la Ditta dovrà acquisire, prima dell'attivazione dello scarico, il nulla-osta idraulico da parte del Consorzio di Bonifica di Piacenza;
 - il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
 - in considerazione della presenza di torri evaporative, il gestore dovrà ottemperare quanto previsto dalla D.G.R. n. 1115/2008 "Linee guida regionali per la sorveglianza ed il controllo della legionellosi";

f) **di dare atto** che:

- l'AUA adottata con D.D. di Arpae n. 2858 del 17.8.2016 e rilasciata dal SUAP del Comune di Rivergaro con atto n. 6614 del 20.8.2016 sarà valida, per la configurazione esistente, fino alla realizzazione degli interventi in progetto. Una volta messi in esercizio i nuovi impianti cesserà la propria efficacia e sarà sostituita a tutti gli effetti da quella contenuta nel provvedimento conclusivo che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Rivergaro sulla base dell'AUA adottata dall'ARPAE - SAC;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.